



C/X/3

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI
AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
UFFICIO IV

Circolare n. 3

Roma, 23 gennaio 2003

OGGETTO

**Contributo alle spese di abitazione
del personale di ruolo in servizio all'estero**

La presente circolare aggiorna le modalità per accedere al contributo alle spese di abitazione del personale di ruolo in servizio all'estero, secondo quanto stabilito dall'articolo 178 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e dal decreto del Ministro degli Affari Esteri 11 settembre 2000, n. 307. In particolare, si intende chiarire e semplificare il procedimento di concessione del contributo, al fine di ridurre - a legislazione vigente - i tempi di trattazione delle singole istanze.

La circolare è formulata secondo il modello "domanda-risposta", per una più agevole consultazione da parte di tutto il personale interessato; ad essa sono allegati un fac-simile di "formulario" per la richiesta del contributo alle spese di abitazione, un fac-simile di "parere di congruità", una scheda per il calcolo del contributo ad uso eventuale del dipendente, e due tabelle relative agli oneri ammissibili o agli oneri accessori non ammissibili al rimborso, onde definire con chiarezza, immediatezza ed uniformità di trattamento la fattispecie delle spese effettivamente rimborsabili.

Per l'esercizio finanziario 2003, l'elenco dei fruitori di cui al punto 4 della tabella verrà stabilito al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le tabelle ed i formulari allegati sono da considerarsi parte integrante della presente circolare. Essa sostituisce le precedenti disposizioni in materia. Si prega di portarne il contenuto a conoscenza di tutto il personale.

Il Direttore Generale per gli Affari
Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio

DI GIOVANNI

Nota Bene: la presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 6 del 29 aprile 1999 (C/X/3) che va stralciata dal raccoglitore verde.

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

1. Quando si può richiedere il contributo alle spese di abitazione?

Allorché la spesa per l'alloggio – vuoto o mobiliato – risulti superiore al 21 per cento dell'indennità personale (ISE), compresa la maggiorazione per familiari a carico, ma senza calcolare l'eventuale indennità di rappresentanza. Nel caso di dipendenti coniugati, che dividono il medesimo alloggio, il calcolo viene effettuato sulle due indennità cumulate.

2. Quando si può chiedere l'estensione del contributo?

Quando il costo dell'alloggio – vuoto o mobiliato – sia maggiore del 30 per cento dell'indennità personale, compresa la maggiorazione per familiari a carico, ma senza calcolare l'eventuale indennità di rappresentanza. Nel caso di dipendenti coniugati, che dividono il medesimo alloggio, il calcolo viene effettuato sulle due indennità cumulate.

3. Come va redatta e a chi va indirizzata la domanda di contributo?

La domanda va redatta sull'allegato "formulario 1". Essa va sempre indirizzata all'Ufficio IV della D.G.A.A., sia nel caso in cui il richiedente domandi il contributo per la parte dell'indennità personale compresa tra il 21 ed il 30%, sia in quello in cui chieda anche l'estensione del contributo per la parte dell'indennità personale compresa tra il 30 ed il 35%.

4. Come viene concesso il contributo oltre il 30% dell'indennità personale?

Per la concessione della parte di contributo compreso tra il 30 ed il 35%, il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le sedi ammesse al rimborso, tenuto conto del costo della vita registrato in loco con particolare riferimento ai costi di locazione degli immobili. L'elenco delle sedi individuate dal Consiglio di Amministrazione viene comunicato con messaggio circolare, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo?

Alla domanda va allegato, in duplice copia, l'originale o la copia conforme del contratto di locazione, oppure un documento equipollente che possa essere ritenuto valido dall'Amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente integrale (o almeno munito di traduzione delle clausole relative alla composizione dell'alloggio, all'ammontare del canone di locazione ed ai termini temporali di validità) ed inclusivo degli oneri accessori ammessi ai fini della determinazione del contributo.

6. Quali sono gli oneri ammessi per il calcolo del contributo?

Dietro presentazione di idonea documentazione, sono ammessi ai fini del calcolo del contributo abitazione gli oneri che costituiscono "parte integrante del canone di locazione", in quanto si tratta di spese comunque a carico del locatario in base alla normativa, agli usi locali o al contratto di locazione. Le spese a carattere ordinario, quali ad esempio quelle condominiali (tra cui manutenzione caldaia, pulizia aree comuni, elettricità condominiale, ascensore, portierato, citofono, manutenzione giardini condominiali, spese amministrazione condominio, assicurazione immobile, acqua condominiale, ecc.), o quelle fiscali, dovranno essere comprese nel canone mensile di locazione per l'alloggio, come indicato nell'allegato "formulario 1".

L'elenco delle spese ammesse a rimborso è riportato nella tabella n. 1, allegata alla presente circolare.

7. Quali sono gli oneri accessori non ammessi per il calcolo del contributo?

Il canone di locazione deve essere al netto di oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili.

L'elenco delle spese non ammesse al rimborso è riportato nella tabella n. 2, allegata alla presente circolare. In particolare, fra esse, si segnala la spesa per il garage o posto auto che non sia compreso nella descrizione dell'alloggio, ma costituisca invece oggetto di un separato contratto.

8. Si può chiedere il contributo in caso di alloggio in albergo o residence?

Sì. Qualora per gravi difficoltà connesse con la situazione del mercato immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella necessità di dimorare in albergo, per "canone di locazione" si intende la spesa risultante dalla fattura per il pernottamento, escluse le eventuali spese aggiuntive per servizi, consumazioni e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali. Il Capo della Rappresentanza o il titolare dell'Ufficio consolare deve in ogni caso formulare un parere sulle circostanze che impongono il soggiorno temporaneo in albergo.

Nell'ipotesi, invece, di alloggio in residence, laddove vi sia un contratto e non una semplice fattura commerciale, esso viene considerato come locazione di un appartamento.

9. Come va redatto il "parere di congruità"?

Il "parere di congruità" del Capo dell'Ufficio all'estero (rappresentanza diplomatica, ufficio consolare) va redatto sull'esempio dell'allegato "formulario 2". Nel parere di congruità si devono evitare le formule generiche, mentre vanno evidenziate, caso per caso: le funzioni svolte dal richiedente; le esigenze di rappresentanza; la composizione del nucleo familiare del richiedente; le condizioni e l'andamento del mercato immobiliare locale.

10. Cosa accade in caso di "parere di congruità" negativo?

Anche in caso di parere di congruità negativo, il titolare dell'Ufficio all'estero è comunque tenuto a trasmettere all'esame del Ministero l'istanza del dipendente, allegando insieme al parere, le deduzioni del richiedente.

11. Da quando decorre il diritto al contributo?

Dalla data di inizio del contratto di locazione, purché il contratto non sia anteriore all'assunzione di funzioni nella sede all'estero. In caso di grave ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di inizio del contratto di locazione (ritardo superiore ai due mesi), il contributo decorre dal sessantesimo giorno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare. Fa fede il protocollo in arrivo della sede.

Nell'ipotesi di dimora provvisoria in albergo, il contributo ha invece decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle funzioni e per un periodo non superiore ad un anno. Il

termine di un anno può essere prorogato per un ulteriore periodo, per eccezionali circostanze su parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o del titolare dell'Ufficio consolare.

12. Cosa comporta la variazione del canone di locazione?

Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero, con le stesse modalità previste per la richiesta originaria (ved. punti precedenti).

13. Cosa comportano la proroga o la riduzione del contratto?

In caso di proroga del contratto alle medesime condizioni del canone, o di riduzione della durata del contratto, l'interessato provvede all'inoltro di una apposita dichiarazione. In assenza della dichiarazione di proroga del contratto, il contributo viene sospeso.

14. Cosa è previsto in caso di pagamento anticipato del canone?

Il Capo della Rappresentanza o dell'Ufficio consolare trasmette la richiesta del dipendente, allegando una dichiarazione attestante la prassi costante del mercato locale di pretendere pagamenti anticipati del canone per uno o più anni. L'Amministrazione può concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità personale.

15. Quando termina la concessione del contributo?

La concessione del contributo termina automaticamente alla cessazione di funzioni dalla sede o alla scadenza naturale del contratto (qualora non sia stata presentata la documentazione di rinnovo o proroga). Il contributo viene inoltre sospeso nell'ipotesi di un aumento dell'indennità personale - o di una diminuzione del canone di locazione - che riconduca il canone stesso al di sotto della soglia per la quale il dipendente ne ha diritto.

16. In quale valuta è corrisposto il contributo?

Il contributo è corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennità di servizio, ovvero in Euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Spazio per il
Protocollo in Arrivo
della Rappresentanza

Il sottoscritto... ..

(nome, cognome, qualifica, matricola)

chiede che gli venga concesso il contributo per spese di abitazione ai sensi degli artt.178 e 279 del D.P.R. 5.1.67, n. 18 come modificati dal D.Lgs n. 62/98 e dall'art. 2 del D.P.R. 4.6.75, n.991.

A tal fine trasmette in originale (o copia conforme) il contratto relativo alla locazione, munito di traduzione in italiano. (1)

Dichiara formalmente, impegnando la sua personale responsabilità, che il canone mensile di locazione per l'alloggio descritto nel contratto è di (2)
e che tale somma corrisponde in valuta italiana ad un effettivo onere di Euro
.....).

Chiede altresì di avvalersi di quanto disposto dall'art. 11, c. 2 ultimo capoverso del D.L.vo 62/98, ai fini della "elevazione del massimale per il computo del contributo dal 30 al 35% dell'indennità personale" (3)

Dichiara inoltre che nel canone non sono compresi oneri accessori / oppure che dal canone è stata detratta la somma di... ..
relativa ad oneri compresi nel canone stesso in base agli usi locali (specificare quali). (4)

Dichiara, infine che il proprio coniuge, dipendente M.A.E, sig... ..:
(nome, cognome, matricola)

- in servizio presso:.....

- in posizione di.....

vive nell'abitazione oggetto del contratto. (5)

.....
(data)

.....
(firma)

- 1) documento equipollente, motivando l'impossibilità di presentare il contratto;
- 2) indicare l'ammontare del canone e la valuta;
- 3) barrare se è del caso, indicando i riferimenti alla delibera del Consiglio di Amministrazione (punto 2 della Circolare), o depennare se non interessa;
- 4) depennare la menzione che non interessa;
- 5) compilare con i dati richiesti oppure barrare l'intero capoverso.

PARERE

Io.....
(cognome e nome)

Ambasciatore (Console Generale, Console ecc...) d'Italia in.....
ai sensi dell'art. 2 (2° comma) del D.P.R. 4 giugno 1975 n.991, sotto la mia responsabilità e tenute
presenti le condizioni locali del mercato immobiliare, la situazione di famiglia del dipendente e le
esigenze di rappresentanza (1), esprimo il parere che l'alloggio sito in
.....
composto di
risponde (non risponde) (*) alle necessità del Signor.....
.....
(nome, cognome, grado o qualifica, funzioni)

e che il canone di locazione, in relazione alle condizioni ed alle esigenze predette, è congruo (non
è congruo). (*)

.....
(data)

.....
(firma)

(timbro tondo d'ufficio)

(1) Si prega di barrare la locuzione nel caso che il dipendente non svolga funzioni di Rappresentanza.
(*) Si prega di barrare le locuzioni tra parentesi nel caso che non interessino.

SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPESE DI ABITAZIONE
Ad uso *eventuale* del dipendente
(Art. 11 D.L.vo n° 62 del 27 febbraio 1998)

Indennità di servizio personale mensile (compresa magg. per fam. a carico ed al netto dell'eventuale indennità di rappresentanza) = Euro : _____

Di cui il 21% = Euro: _____ (soglia del diritto)

Ed il 30% = Euro: _____ (limite massimo da prendere in considerazione)

Canone MENSILE in valuta = _____ diviso tasso di ragg. (1) di Euro _____ = Euro:

Canone mens. in Euro (2): _____ - il 21% di I.S.E. PERS.: _____ = Euro:

DELL'IMPORTO COSI' OTTENUTO, SPETTA, A TITOLO DI CONTRIBUTO, L'80% PARI A

Euro: _____ . PER OTTENERE IL CONTROVALORE IN VALUTA OCCORRE MOLTIPLICARE L'IMPORTO SPETTANTE PER IL TASSO DI RAGGUAGLIO (IN VIGORE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO) DELLA VALUTA NELLA QUALE E' CORRISPOSTA L'INDENNITA DI SERVIZIO.

1) Qualora il canone sia corrisposto nella stessa valuta in cui è corrisposta l'indennità di servizio, il tasso di ragguglio da applicare è quello stabilito per la determinazione di quest'ultima.

Nel caso in cui il canone sia corrisposto in valuta diversa da quella di corresponsione dell'indennità di servizio (valuta locale), il tasso di ragguglio da applicare è quello stabilito trimestralmente con decreto consolare di ragguglio per le percezioni dei diritti consolari.

2) Poiché il valore massimo considerabile è quello del 30%, tale voce potrà corrispondere a intero canone o parte di esso.

**CONTRIBUTO ABITAZIONE PER IL PERSONALE DI RUOLO
IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

ONERI ACCESSORI AMMESSI A RIMBORSO

SPESE CONDOMINIALI AMMESSE A RIMBORSO <i>(Risultanti da consuntivo annuale oppure costituenti parte integrante del contratto d'affitto relative a parti comuni dell'immobile)</i>	ONERI FISCALI <i>(Imposte che gravano sul canone e sugli oneri condominiali, quando il dipendente non ne è esente)</i>
acqua condominiale	imposte sugli immobili, quando sono a carico del locatario
assicurazione dell'immobile	tassa pulizia
elettricità ascensore	imposta fondiaria
elettricità parti comuni	
manutenzione ascensore	
manutenzione giardini condominiali	
manutenzione ordinaria impianti elettrici, citofoni e antenne	
manutenzione ordinaria parti comuni	
portierato e relativi oneri	
pulizia parti comuni	
servizio di vigilanza condominiale	
sgombero neve da parti comuni	
spese amministrazione condominio	
pulizia marciapiedi	
manutenzione caldaie	
antenna centralizzata	
smaltimento acque scarico	
spazzacamino/pulizia canna fumaria	
oneri pulizia strada	
posti auto di pertinenza dell'alloggio	

**CONTRIBUTO ABITAZIONE PER IL PERSONALE DI RUOLO
IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

**SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

SPESE CONNESSE AL REPERIMENTO ED AL RILASCIO DELL'ALLOGGIO	SPESE CONDOMINIALI ED ONERI FISCALI
spese di redazione del contratto, comprese spese per eventuale traduzione conforme	acqua calda o fredda a servizio dell'appartamento
spese dell'ufficiale che redige lo stato dei luoghi all'inizio ed al termine della locazione	elettricità a servizio dell'appartamento
deposito cauzionale	riscaldamento centralizzato
garanzia bancaria	spese per aria condizionata
spese di intermediazione immobiliare per reperire l'alloggio	spese per canoni TV/abbonamento via cavo
spese di ripristino dell'appartamento al termine della locazione	spese per gas a servizio dell'app.to
	spese telefoniche
	assicurazione responsabilità civile/economia domestica non condominiale
	spese per garage o posto auto che non sia stato compreso nella descrizione dell'oggetto locato e costituisca invece oggetto di contrattazione separata
	imposte sui consumi privati di elettricità, gas e acqua
	imposte sui rifiuti e sulle reti fognarie
	rimozione rifiuti